Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 86 del 29 marzo 1978

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 29 marzo 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1978.

Disposizioni di adeguamento al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione ed alle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1978.

Disposizioni di adeguamento al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione ed alle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 26 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto l'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con cui è stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale di ruolo in seno ai consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 37 del predetto regolamento in forza del quale il Ministro per gli affari esteri emana, con suo decreto, particolari disposizioni di adeguamento al regolamento medesimo in relazione alle speciali esigenze del servizio all'estero;

Decreta:

Art. 1.

Rinvio

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri si svolgono, salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, con le modalità di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. Tale decreto sarà, nel seguito del presente decreto, indicato con l'espressione « regolamento generale ».

Art. 2.

Commissione elettorale centrale e commissioni elettorali circoscrizionali

La commissione elettorale centrale da costituirsi presso il Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 4 del regolamento generale esercita le funzioni attribuitele dal predetto regolamento e dal presente decreto.

Presso il Ministero degli affari esteri sono da costituirsi due commissioni elettorali circoscrizionali, composte a norma dell'art. 6 del regolamento generale, le quali provvedono agli adempimenti di cui al regolamento generale ed agli articoli seguenti del presente decreto con circoscrizione rispettivamente per l'interno e per gli uffici all'estero.

I membri delle predette commissioni appartenenti ai ruoli del Ministero degli affari esteri devono essere scelti fra il personale in servizio presso l'amministrazione centrale.

Art. 3.

Seggi e liste elettorali per gli uffici all'estero

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero determina il numero di seggi da istituire in ragione di almeno uno ogni quattrocento elettori.

I seggi elettorali per gli uffici all'estero sono ubicati in locali dell'amministrazione centrale che presentino caratteristiche adeguate allo scopo cui sono destinati. Detti locali sono scelti dalla commissione elettorale di cui al primo comma.

La predetta commissione elettorale circoscrizionale, una volta determinato il numero dei seggi, compila per ciascun seggio, in duplice esemplare, la lista degli elettori assegnati.

Gli elettori in servizio all'estero sono iscritti ai seggi secondo criteri geografici, raggruppando gli elettori in servizio nello stesso paese o nella stessa area geografica. Gli elettori in servizio presso lo stesso ufficio sono iscritti allo stesso seggio. Gli elettori in servizio presso enti od organismi internazionali, anche se in posizione di fuori ruolo, nonché quelli in missione all'estero sono considerati in servizio presso l'ufficio più vicino alla loro sede di lavoro.

Gli elettori in servizio all'ambasciata presso la Santa Sede ed alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura sono considerati in servizio presso l'amministrazione centrale.

La lista di cui al terzo comma che deve indicare, per ciascun elettore, cognome e nome, luogo e data di nascita e sede di servizio, deve altresì contenere, nel secondo esemplare, una colonna destinata all'apposizione delle firme richieste per l'attestazione dell'avvenuta votazione a norma dell'ottavo comma dell'art. 15.

Il primo esemplare delle liste viene riprodotto in un congruo numero di copie per gli adempimenti di cui all'art. 6.

Il secondo esemplare delle liste viene trattenuto presso la commissione di cui al primo comma per essere consegnato ai presidenti dei seggi competenti.

Un esemplare della lista di ciascun seggio deve essere affisso in apposito albo o spazio dei locali dell'amministrazione centrale a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione e per la durata di cinque giorni al fine di consentire agli interessati di prendere conoscenza del numero della sezione cui sono stati iscritti ovvero per proporre reclamo con le modalità di cui al terzo comma del successivo art. 6.

La determinazione del numero dei seggi da istituire, l'assegnazione degli elettori ai singoli seggi e la compilazione delle liste devono avvenire entro il settantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

La predetta commissione elettorale nomina i componenti dei seggi elettorali per gli uffici all'estero a norma dell'art. 9 del regolamento generale entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

Art. 4.

Liste dei candidati e rappresentanti di lista

Le liste di cui all'art. 10 del regolamento generale debbono essere presentate con le modalità di cui al predetto articolo alla commissione elettorale centrale dal settantesimo al sessantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

I rappresentanti di lista di cui all'art. 10, quinto comma, lettere *d*) ed *e*), del regolamento generale devono essere scelti fra gli elettori in servizio presso l'amministrazione centrale.

La designazione a rappresentante di lista presso le commissioni elettorali, i seggi e gli uffici all'estero non pregiudica l'esecuzione dei trasferimenti di sede adottati dall'amministrazione, né il compimento di missioni, né dà titolo al dipendente di ritardare l'esecuzione di tali provvedimenti.

Qualora a seguito di trasferimento ad altra sede sia il rappresentante effettivo di lista che quello supplente non siano in grado di esercitare le loro funzioni, possono essere designati, in loro sostituzione, un nuovo rappresentante effettivo ed un nuovo supplente. Le nuove designazioni, che devono essere effettuate dalle persone competenti a norma dell'art. 10 del regolamento generale, sono immediatamente comunicate alle commissioni elettorali circoscrizionali, ai seggi ed agli uffici all'estero interessati.

Art. 5.

Adempimenti della commissione elettorale centrale a seguito dell'ammissione delle liste e delle candidature

La commissione elettorale centrale entro il sessantaduesimo giorno antecedente la data della votazione invia alla commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero:

a) l'elenco delle liste ammesse, con il numero che le contraddistingue;

b) l'elenco dei nominativi dei rappresentanti di ciascuna lista in seno alla predetta commissione elettorale circoscrizionale.

La commissione elettorale centrale provvede, inoltre, entro il cinquantatreesimo giorno antecedente la data della votazione, ad inviare alla commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero un congruo numero di copie del manifesto di cui all'art. 13, secondo comma, n. 1), del regolamento generale.

Le schede di votazione, che vengono fatte stampare dalla commissione elettorale centrale unitamente agli altri stampati occorrenti, devono essere:

1) conformi a quanto stabilito dal terzo e quarto comma dell'art. 13 del regolamento generale per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

2) conformi a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 13 del regolamento generale, di tipo unico e di carta non trasparente e con le caratteristiche di cui alle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento.

Art. 6.

Adempimenti in ordine alla correzione delle liste elettorali per gli uffici all'estero ed all'affissione del manifesto elettorale.

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero entro il sessantottesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione provvede ad inviare ad ogni ufficio all'estero la lista degli elettori assegnati al seggio competente per l'ufficio affinché sia affissa dal momento della sua ricezione e per la durata di cinque giorni in appositi albi o spazi dell'ufficio, al fine di consentire ai dipendenti interessati di proporre reclamo scritto avverso la mancata iscrizione o la erronea indicazione delle generalità ovvero della sede di servizio.

Il reclamo di cui al comma precedente, deve essere consegnato al capo dell'ufficio entro i cinque giorni successivi al termine di affissione della lista. Il capo dell'ufficio rimette il reclamo stesso alla commissione di cui al primo comma tramite la prima bolgetta diplomatica utile attestando, in calce al reclamo, la data di consegna dello stesso nonché la data nella quale è stata affissa la lista. Qualora gli ordinari servizi di bolgette diplomatiche non consentano un tempestivo inoltro del reclamo, il capo dell'ufficio ne anticipa il contenuto telegraficamente specificando la data di consegna del reclamo e la data di affissione della lista.

Il reclamo di cui al comma precedente può essere presentato direttamente alla commissione elettorale di cui al primo comma entro i cinque giorni successivi al termine di affissione di cui al nono comma dell'art. 3.

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero deve provvedere ad effettuare le occorrenti iscrizioni o rettifiche entro tre giorni dalla ricezione del reclamo e comunque non oltre il quinto giorno precedente la votazione dandone immediata comunicazione agli uffici all'estero interessati ed al seggio competente, qualora sia costituito. Dette comunicazioni devono essere affisse, dal momento della loro ricezione, negli appositi albi o spazi degli uffici all'estero. Una copia delle liste corrette viene rimessa alla commissione elettorale circoscrizionale per l'interno non oltre il giorno precedente la votazione.

La commissione elettorale di cui al primo comma provvede inoltre, entro il quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione, ad inviare ad ogni ufficio all'estero due copie del manifesto di cui al secondo comma dell'articolo precedente affinché siano affisse, a decorrere dal momento della loro ricezione, in appositi albi o spazi dell'ufficio.

Art. 7.

Rappresentanti di lista presso i seggi e presso gli uffici all'estero

La designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio per gli uffici all'estero e presso ogni ufficio all'estero deve essere effettuata con le modalità di cui all'art. 14 del regolamento generale.

Le designazioni possono essere presentate, entro il trentacinquesimo giorno precedente la votazione, alla commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero che ne cura la consegna ai presidenti delle sezioni insieme alle carte ed agli oggetti dell'art. 8. Qualora l'ufficio elettorale di sezione sia già costituito al momento delle designazioni queste ultime possono essere presentate direttamente al presidente della sezione stessa.

I rappresentanti di lista presso i seggi per gli uffici all'estero devono essere scelti fra gli elettori in servizio presso l'amministrazione centrale.

I rappresentanti di lista presso gli uffici all'estero devono essere scelti fra gli elettori in servizio presso l'ufficio nel quale eercitano la loro funzione. Lo stesso elettore può essere designato a rappresentare più di una lista. Il capo dell'ufficio o il suo delegato non possono esercitare le funzioni di rappresentante di lista.

Art. 8.

Materiale elettorale

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero provvede affinché, entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione e comunque prima dell'insediamento del seggio, vengano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale di sezione per gli uffici all'estero:

a) il pacco delle schede con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;

b) il pacco delle buste per la restituzione delle schede votate con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle buste contenute;

c) il plico sigillato contenente il bollo del seggio;

d) la lista degli elettori del seggio con le rettifiche già apportate;

e) un congruo numero di matite indelebili, le cassette o scatole, gli stampati e quant'altro occorra per le operazioni di cui al successivo art. 9.

Le buste di cui alla lettera *b*) del comma precedente, di carta non trasparente e di tipo unico, devono recare, sulla facciata, l'indicazione dell'elezione cui si riferiscono e della circoscrizione elettorale per gli uffici all'estero. Dette buste devono altresì recare, sul retro, gli spazi per l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e sede di servizio dell'elettore mittente.

La commissione elettorale di cui al primo comma provvede affinché, entro le ore nove del giorno fissato per lo scrutinio, vengano consegnate al presidente dell'ufficio elettorale di sezione per gli uffici all'estero l'urna ed una copia delle liste dei candidati.

Art. 9.

Adempimenti dei seggi per gli uffici all'estero

Entro le ore nove del trentesimo giorno antecedente quello della votazione, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione per gli uffici all'estero a norma dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 17 del regolamento generale.

Non appena scaduto il termine per la designazione dei rappresentanti di lista di cui al secondo comma dell'art. 7 e comunque non oltre il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, il presidente del seggio provvede ad inviare ad ogni ufficio all'estero, ove siano in servizio elettori iscritti al seggio, un plico contenente:

a) una lista degli elettori in servizio presso l'ufficio stesso;

b) un numero di buste di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente corrispondente agli elettori elencati nella lista di cui alla precedente lettera *a*), contenenti, ognuna di esse, una scheda per la votazione debitamente autenticata a norma dell'art. 17 del regolamento generale e recanti, sulla facciata, il numero del seggio mittente;

c) un congruo numero di schede autenticate e di buste di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente da tenersi di riserva per gli adempimenti di cui al sesto comma dell'art. 10 ed al sesto comma dell'art. 11;

d) un congruo numero di modelli da utilizzarsi per certificare l'ammissione al voto degli elettori che dichiarino di essere iscritti a seggio diverso da quello competente per l'ufficio presso cui votano;

e) le designazioni dei rappresentanti di lista presso l'ufficio;

f) un congruo numero di matite indelebili e gli altri stampati occorrenti.

La lista di cui al secondo comma, lettera *a*) da compilarsi in duplice esemplare, deve recare, a fianco di ogni nominativo, gli spazi per l'apposizione delle firme di cui ai commi quinto e settimo dell'art. 10. Detta lista deve altresì elencare il restante materiale elettorale che viene inviato all'ufficio all'estero. Il secondo esemplare della lista deve essere allegato al verbale del seggio.

Le operazioni di cui ai commi precedenti devono svolgersi ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 14. Qualora le operazioni stesse non abbiano termine nel corso della prima adunanza esse sono proseguite nei giorni successivi non festivi e nelle medesime ore sino al termine. In tal caso prima di sciogliere l'adunanza il presidente provvede a sigillare la cassetta contenente le schede ed a chiudere in un plico tutto il restante materiale elettorale. Prima di lasciare il locale il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, accerta che il locale non sia in alcun modo accessibile dall'esterno, adottando idonei sistemi di garanzia.

Non appena terminate le operazioni di cui ai precedenti commi il presidente provvede a sigillare la cassetta recante le schede non utilizzate ed a sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro del seggio. Detto materiale viene immediatamente consegnato alla Direzione generale del personale e dall'amministrazione che provvede per la sua custodia sino al giorno dello scrutinio. Entro le ore 9 del giorno suindicato il materiale di cui sopra deve essere riconsegnato ai singoli presidenti.

Delle operazioni di cui ai precedenti commi è fatta attestazione nel verbale del seggio. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi ottavo, nono e decimo del regolamento generale.

Art. 10.

Modalità per la votazione negli uffici all'estero

Le operazioni di votazione negli uffici all'estero hanno luogo nel giorno fissato a norma dell'art. 3 del regolamento generale.

Per la votazione il capo dell'ufficio mette a disposizione un apposito locale sito nell'edificio ove ha sede l'ufficio. Detto locale deve avere una sola porta d'ingresso agibile che viene chiusa dall'elettore al momento dell'esercizio del voto, in modo da assicurarne la segretezza. Il capo dell'ufficio provvede agli adempimenti di sua competenza al di fuori della porta di accesso al locale della votazione in modo da poterne controllare l'entrata e l'uscita.

Il capo dell'ufficio provvede a custodire il plico di cui al secondo comma dell'articolo precedente sino al giorno della votazione. Prima di iniziare le operazioni di votazione provvede ad aprire il plico ed a controllarne il contenuto. Quindi dopo aver espresso per primo il voto e comunque non oltre le ore 9, dichara aperta la votazione che deve proseguire sino alle ore 14. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora alla sua presenza sono ammessi al voto anche oltre il termine predetto. La polizia dell'adunanza spetta al capo dell'ufficio.

Delle operazioni di votazione presso l'ufficio è redatto processo verbale in duplice copia la prima delle quali, sottoscritta dal capo dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti, viene inviata al competente ufficio elettorale di sezione, mentre la seconda copia è conservata agli atti dell'ufficio.

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Il capo dell'ufficio, riconosciuta l'identità dell'elettore, gli consegna una delle buste di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'articolo precedente previa sottoscrizione da parte dell'elettore sulla lista di cui alla lettera *a*), del medesimo articolo in corrispondenza del proprio nominativo. Prima di far entrare l'elettore nel locale della votazione il capo dell'ufficio controlla che all'interno della busta vi sia una scheda debitamente autenticata e consegna all'elettore una matita per la votazione.

Se l'elettore nel ricevere la busta di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'articolo precedente riscontra che la scheda contenuta o la busta sono deteriorate ovvero egli stesso, per negligenza o caso fortuito, le abbia deteriorate, può chiedere, previa restituzione del materiale deteriorato, una seconda scheda o una seconda busta al capo dell'ufficio il quale utilizza in tal caso le schede e le buste di riserva. Analogamente si procede qualora, per errore, all'interno della busta non sia stata inserita la scheda o quest'ultima sia priva del bollo ovvero non siano state inviate buste sufficienti per tutti gli elettori iscritti sulla lista di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo precedente. Delle operazioni di cui al presente comma è fatta annotazione sul verbale specificando altresì il materiale eventualmente restituito dall'elettore.

L'elettore dopo aver espresso il voto provvede a chiudere nell'apposita busta la scheda piegata secondo le linee in essa tracciate e ad indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e sede di servizio. La busta chiusa e la matita vanno restituite al capo dell'ufficio il quale attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma sulla apposita colonna della lista di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo precedente.

Se l'elettore non vota nel locale riservato alla votazione, il capo dell'ufficio deve ritirare la scheda e la busta, dichiarare la nullità della scheda, e l'elettore non è più ammesso al voto. Sono altresì vidimate ed annullate dal capo dell'ufficio le schede deteriorate e quelle prive di bollo restituite dagli elettori.

Non appena terminate le operazioni di votazione, il capo dell'ufficio, dopo aver sottoscritto e fatto sottoscrivere il verbale ai rappresentanti di lista presenti, raccoglie in un plico le buste contenenti le schede votate, la lista di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo precedente ed il verbale delle operazioni. In un plico separato raccoglie le buste non consegnate, le schede e le buste di riserva non utilizzate nonché quelle restituite a norma dei commi sesto ed ottavo.

I plichi di cui al comma precedente sono a loro volta inclusi in un plico che deve essere sigillato alla presenza dei rappresentanti di lista. Detto plico deve essere inviato al seggio competente per l'ufficio tramite la prima bolgetta diplomatica utile e deve pervenirvi non oltre le ore 10 del giorno fissato per lo scrutinio a norma del primo comma dell'art. 15.

Gli elettori in servizio presso l'ufficio possono assistere a tutte le operazioni elettorali, dal momento dell'apertura del plico inviato dal seggio sino alla chiusura del plico di cui al comma precedente.

Art. 11.

Ammissione al voto degli elettori non iscritti sulla lista dell'ufficio

Il capo dell'ufficio iscrive in calce alla lista di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'art. 9, gli elettori che, secondo quanto certificato dalle comunicazioni ricevute a norma del quarto comma dell'art. 6, sono stati iscritti nella lista del seggio competente per l'ufficio e che risultano altresì, in base a dette comunicazioni, in servizio presso l'ufficio. L'iscrizione in calce viene omessa nel caso che il nominativo dell'elettore sia già compreso nella lista dell'ufficio.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente il capo dell'ufficio provvede a depennare i nominativi degli elettori che sono stati iscritti a seggio diverso da quello competente per l'ufficio o che risultano in servizio presso altro ufficio.

Salvo il disposto del comma seguente non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori dell'ufficio.

L'elettore che nel giorno della votazione si trova all'estero per motivi di servizio, ivi compresi i casi di cui al quarto comma dell'art. 3, può votare nell'ufficio presso cui si trova o più vicino alla sua sede di lavoro. Il capo dell'ufficio dopo essersi accertato dell'identità dell'elettore, iscrive l'elettore in calce alla lista di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'art. 9, specificandone la ragione nell'apposito spazio.

Prima di essere ammesso al voto, l'elettore di cui al comma precedente deve dichiarare al capo dell'ufficio di trovarsi nella sede per motivi di servizio; egli deve altresì dichiarare la circoscrizione elettorale ed il numero della sezione cui è assegnato. Nel caso che l'elettore abbia dichiarato di essere iscritto a seggio diverso da quello competente per l'ufficio, il capo di quest'ultimo compila il modello di cui al secondo comma, lettera *d*), dell'art. 9, che deve essere sottoscritto dall'elettore e dal capo dell'ufficio. Quindi l'elettore è ammesso nel locale della votazione con le modalità di cui al quinto comma dell'art. 10.

Il capo dell'ufficio consegna agli elettori di cui al primo e quarto comma una scheda ed una busta per la votazione, prelevandole da quelle di riserva. Le buste contenenti le schede votate sono incluse nel plico di cui al nono comma dell'articolo precedente.

I modelli di cui al secondo comma, lettera *d*), dello art. 9, compilati e sottoscritti a norma del precedente quinto comma, devono essere inviati, in busta chiusa, al seggio cui l'elettore ha dichiarato di essere iscritto, con la prima bolgetta diplomatica utile.

Delle operazioni di cui ai precedenti commi deve essere fatta menzione nel verbale di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 12.

Votazione negli uffici all'estero degli elettori fisicamente impediti

Gli elettori fisicamente impediti esercitano il voto negli uffici all'estero con le modalità di cui all'art. 19 del regolamento generale. Sulla lista di cui al secondo

comma, lettera *a*), dell'art. 9 è fatta apposita annotazione dal capo dell'ufficio accanto al nome dell'accompagnatore.

Il certificato medico di cui al citato art. 19 del regolamento generale deve essere rilasciato dal medico di fiducia dell'ufficio. Il certificato esibito è allegato al verbale di cui al quarto comma dell'art. 10.

Art. 13.

Funzioni elettorali dei capi degli uffici all'estero

Le funzioni attribuite dal presente decreto ai capi degli uffici all'estero sono assicurate, in loro assenza, da chi ne fa, anche temporaneamente, le veci.

I capi degli uffici all'estero hanno facoltà di delegare le funzioni loro attribuite dal presente decreto, salvo quanto stabilito dagli articoli 17, ottavo comma, 21 e 22, ad altro elettore in servizio presso l'ufficio che sia in possesso almeno della licenza di scuola media superiore. La delega deve risultare da atto scritto, redatto in duplice copia, la prima delle quali deve essere affissa in appositi albi o spazi dell'ufficio a partire dal momento della ricezione della lista degli elettori di cui al precedente art. 6. La seconda copia della delega deve essere allegata al verbale di cui al quarto comma dell'art. 10.

Nel caso che per impedimenti sopravvenuti prima dell'inizio delle operazioni di votazione il capo dell'ufficio o il suo delegato non possano assolvere le funzioni elettorali loro attribuite, il capo dell'ufficio può delegare le funzioni medesime ovvero effettuare una nuova delega o revocare quella già effettuata. La prima copia dell'atto di delega o di revoca deve essere immediatamente affissa in appositi albi o spazi dell'ufficio; la seconda copia deve essere allegata al verbale di cui al quarto comma dell'art. 10 unitamente alla seconda copia dell'atto di delega eventualmente effettuato a norma del comma precedente.

Qualora nel corso delle operazioni di votazione, per improrogabili esigenze di servizio o per causa di forza maggiore, il capo dell'ufficio o il suo delegato non possono assicurare il proseguimento delle operazioni stesse, viene immediatamente chiamato in loro sostituzione il più anziano fra gli elettori dell'ufficio presenti che abbiano già votato.

Della sostituzione effettuata a norma del comma precedente deve essere fatta attestazione nel verbale di cui al quarto comma dell'art. 10 specificandone le ragioni. Detta attestazione deve essere sottoscritta dal cessante e dal subentrante; ove il cessante non possa sottoscrivere ne viene indicato il motivo.

Art. 14.

Votazione presso seggio per l'interno degli elettori iscritti a seggi per gli uffici all'estero

L'elettore iscritto a seggio per gli uffici all'estero che si trovi presso l'amministrazione centrale nel giorno della votazione può votare personalmente presso il seggio per l'interno a ciò appositamente incaricato dalla commissione elettorale circoscrizionale per l'interno. La determinazione della predetta commissione deve essere portata a conoscenza degli elettori con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del regolamento generale.

La commissione elettorale circoscrizionale per l'interno rimette al seggio incaricato, unitamente alle carte ed agli oggetti di cui all'art. 16 del regolamento generale, le liste sezionali per gli uffici all'estero che le sono state consegnate ai sensi del penultimo comma dell'art. 6.

Il presidente del seggio di cui al primo comma, prima di ammettere l'elettore al voto, controlla che il suo nominativo appaia su di una delle liste sezionali per gli uffici all'estero. Eseguito tale controllo, il presidente iscrive l'elettore in calce alla lista del proprio seggio e provvede a depennare il nominativo sulla lista per gli uffici all'estero ove il medesimo era stato iscritto specificandone la ragione nell'apposito spazio.

Compiute le operazioni di cui al precedente comma, l'elettore è ammesso al voto con le modalità di cui all'art. 18 del regolamento generale.

Le liste sezionali per gli uffici all'estero sono rimesse, a cura del presidente del seggio di cui al primo comma, alla commissione elettorale circoscrizionale per l'interno non appena terminate le operazioni di votazione. La predetta commissione elettorale rimette a sua volta le liste stesse alla commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero non oltre il giorno precedente le operazioni di scrutinio. Dette liste sono quindi consegnate ai singoli presidenti dei seggi per gli uffici all'estero entro le ore 9 del giorno fissato per lo scrutinio.

I presidenti dei seggi per l'interno, non appena terminate le operazioni di votazione, provvedono a sigillare l'urna, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro del seggio. Detto materiale viene immediatamente consegnato alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione che provvede a custodirlo sino al giorno dello scrutinio. Entro le ore 9 del giorno fissato per lo scrutinio il materiale di cui sopra deve essere riconsegnato ai singoli presidenti dei seggi.

Art. 15.

Data dello scrutinio ed adempimento degli organi elettorali alla ricezione dei plichi provenienti dall'estero.

Gli uffici elettorali di sezione per l'interno e per gli uffici all'estero procedono alle operazioni di scrutinio il venticinquesimo giorno successivo a quello della votazione. Qualora il giorno fissato sia festivo, le operazioni hanno luogo nel primo giorno feriale successivo.

I plichi di cui al decimo comma dell'art. 10 e le buste di cui al settimo comma dell'art. 11 provenienti dall'estero sono custoditi presso la Direzione generale del personale e dell'amministrazione fino al giorno fissato per lo scrutinio. Entro le ore 9 del giorno suindicato, il materiale di cui sopra deve essere consegnato ai presidenti dei seggi cui è indirizzato. I plichi pervenuti oltre il termine anzidetto vanno consegnati direttamente ai singoli presidenti.

Alle ore 9 del giorno fissato per lo scrutinio, il presidente del seggio ricostituisce l'ufficio e constata l'integrità dei sigilli dell'urna, delle cassette e dei plichi riconsegnati dalla Direzione generale del personale e dell'amministrazione.

Il presidente provvede quindi ad aprire le buste di cui al settimo comma dell'art. 11 e ad estrarne le certificazioni contenute. In base a dette certificazioni il presidente provvede a depennare dalla lista sezionale i

nominativi degli elettori ammessi al voto in uffici all'estero per i quali il seggio non è competente, specificandone la ragione nell'apposito spazio della lista.

I seggi per gli uffici all'estero procedono quindi alle operazioni di cui ai commi successivi.

Il presidente inizia l'apertura dei plichi di cui al decimo comma dell'art. 10 riponendo in apposita cassetta le buste contenenti le schede votate. Il presidente procede quindi ad un controllo delle liste di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'art. 9 provvedendo ad iscrivere in calce alla lista del seggio, conformemente alle iscrizioni effettuate negli uffici all'estero, gli elettori di cui al quarto comma dell'art. 11 che non risultino già assegnati al seggio.

Il presidente quindi preleva dalla cassetta ciascuna busta e, dopo aver controllata la corrispondenza delle generalità dell'elettore mittente indicato sul retro della stessa con quelle riportate sulla lista del seggio, apre la busta ed include nell'urna la scheda votata avendo cura di non aprirla.

Dell'inserimento di ciascuna scheda nell'urna è fatta attestazione nell'apposita colonna della lista accanto al nome del mittente. Detta attestazione è sottoscritta da un componente dell'ufficio.

I plichi di cui al decimo comma dell'art. 10 pervenuti al seggio oltre le ore 10 del giorno dello scrutinio non vengono aperti e sono trattenuti presso l'ufficio per essere rimessi, in allegato al verbale del seggio, alla commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero. Della ricezione dei plichi oltre l'ora sopraindicata è fatta menzione nel verbale del seggio

I plichi di cui al decimo comma dell'art. 10 pervenuti dopo lo scioglimento dell'adunanza del giorno dello scrutinio vanno consegnati direttamente alla commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero.

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero provvede ad aprire i plichi di cui ai precedenti commi nono e decimo estraendone le buste. Dette buste vengono quindi aperte e le schede contenute sono riposte in apposita cassetta.

Terminata l'apertura di tutte le buste, le schede vengono immediatamente annullate senza essere aperte. Dell'annullamento delle schede viene redatto apposito processo verbale.

Qualora il presidente del seggio ritenga che uno dei plichi di cui al decimo comma dell'art. 10 sia stato manomesso, provvede a rimettere immediatamente il plico stesso, nello stato in cui si trova, alla commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero la quale si pronuncia sull'ammissibilità allo scrutinio delle schede contenute nel plico, entro le ore 12. La commissione si pronuncia per l'ammissibilità allo scrutinio delle schede contenute nel plico ogni qual volta si possa desumere dallo stato del plico stesso e dalle buste ivi contenute che eventuali lacerazioni sono dovute a caso fortuito o che comunque non hanno inficiato l'integrità e l'autenticità delle buste contenenti le schede votate. In caso di pronuncia favorevole, il plico viene immediatamente restituito al seggio per le normali operazioni di scrutinio unitamente a copia della determinazione della commissione. In caso di pronuncia negativa, la commissione procede all'apertura delle buste contenute nel plico ed all'annullamento delle schede con le modalità di cui al precedente undicesimo comma.

Delle operazioni di cui al comma precedente viene redatto apposito processo verbale a cura della commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero.

Di tutte le operazioni di competenza dei seggi per gli uffici all'estero ai sensi del presente articolo deve essere fatta menzione dei verbali degli uffici elettorali stessi.

Art. 16.
Operazioni di scrutinio

Terminate le operazioni di propria competenza ai sensi dell'articolo precedente, ma comunque non prima delle ore 10, i presidenti dei seggi per l'interno e per gli uffici all'estero iniziano le operazioni di scrutinio a norma degli articoli 23, commi secondo, terzo e quinto, 24 e 25, commi primo, secondo, terzo, quinto e settimo del regolamento generale.

Le operazioni di scrutinio devono essere portate a termine senza interruzioni entro le ore 20. Nell'ipotesi che le operazioni non siano ultimate entro il predetto termine, il presidente ha cura di tenere distinte le schede non spogliate da quelle spogliate e di tenere queste ultime distinte in valide, contestate e nulle. I relativi plichi sigillati devono contenere all'esterno ben leggibile la scritta: « operazioni non ultimate ».

Non appena sciolta l'adunaza il presidente rimette i plichi sigillati contenenti gli atti dello scrutinio alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione che provvede a custodirli. Detti plichi devono essere consegnati alle competenti commissioni elettorali circoscrizionali entro le ore 9 del giorno successivo per gli adempimenti di cui all'art. 26 del regolamento generale.

Art. 17.
Propaganda elettorale

I capi degli uffici centrali, periferici ed all'estero assegnano a ciascuna lista ammessa uno spazio o albo, all'interno degli uffici stessi, per l'affissione di scritti di propaganda elettorale.

L'assegnazione degli spazi o albi, che devono essere contigui e di uguali dimensioni e caratteristiche per tutte le liste, deve avvenire entro il ventitreesimo giorno antecedente la data della votazione.

Per la disciplina delle riunioni di propaganda elettorale si applicano i commi terzo, quarto, settimo ed ottavo dell'art. 31 del regolamento generale.

La richiesta per le riunioni di propaganda negli uffici appartenenti alla circoscrizione elettorale per l'interno deve essere presentata dai rappresentanti di lista alla competente commissione elettorale circoscrizionale entro il termine di cui al precedente secondo comma. La commissione elettorale circoscrizionale stabilisce il diario delle riunioni di propaganda e lo comunica ai capi degli uffici interessati con le modalità di cui al sesto comma dell'art. 31 del regolamento generale.

La richiesta per le riunioni di propaganda negli uffici all'estero deve essere presentata dai rappresentanti di lista alla commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero entro il cinquantatreesimo giorno antecedente quello della votazione.

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero stabilisce il programma delle riunioni di propaganda negli uffici all'estero per i quali sia stata avanzata richiesta, tenendo conto, per quanto possibile, della richiesta delle singole liste in relazione anche alle esigenze di servizio degli uffici. A tal fine i capi degli uffici all'estero possono far pervenire le loro eventuali osservazioni entro il termine di cui al comma precedente.

Il diario delle riunioni di propaganda, stabilito in base al comma precedente, è inviato ai capi degli uffici all'estero entro il quarantatreesimo giorno antecedente quello della votazione.

I capi degli uffici all'estero possono, per eccezionali e improrogabili esigenze di servizio, modificare il diario delle riunioni di propaganda tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze delle singole liste.

L'esercizio della propaganda elettorale all'estero, al di fuori dei locali degli uffici deve ispirarsi al rispetto dei principi di condotta contenuti all'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 18.

Composizione delle commissioni di avanzamento

I rappresentanti del personale nelle commissioni di avanzamento di cui all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono eletti annualmente da parte del personale appartenente alle singole carriere in numero di due effettivi e due supplenti per ciascuna delle commissioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'articolo suddetto; per la commissione di cui alla lettera *c*) vengono eletti due rappresentanti effettivi e due supplenti per la valutazione del personale della carriera dei cancellieri ed altrettanti per la valutazione del personale della carriera degli assistenti commerciali.

Per la scelta degli eleggibili si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e settimo dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Restano altresì fermi i casi di incompatibilità previsti dal primo comma, lettera *a*), del suddetto articolo.

Art. 19.

Elezione dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento

Entro il quindici novembre di ogni anno si svolgono le operazioni di votazione per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento di cui all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Le elezioni sono indette contemporaneamente dal Ministro per gli affari esteri con le modalità di cui all'art. 3 del regolamento generale.

Lo svolgimento delle operazioni elettorali per gli elettori in servizio all'interno rimane disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 27, terzo comma, del regolamento generale.

Lo svolgimento delle operazioni elettorali per gli uffici all'estero è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) salve le disposizioni di cui agli articoli precedenti, gli elettori sono assegnati, con liste distinte, ad un unico seggio che sarà dotato di tante urne e tante cassette quante sono le elezioni da svolgere;

2) le liste di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'art. 9 devono essere compilate distintamente per ogni elezione;

3) le schede per la votazione devono essere di colore diverso a seconda della elezione cui si riferiscono; le buste di cui alla lettera *b*) dell'art. 8 devono essere dello stesso colore delle schede che sono destinate a contenere;

4) il verbale delle operazioni di votazione negli uffici all'estero deve essere compilato distintamente per ogni elezione;

5) il presidente del seggio procede alle operazioni di scrutinio secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla commissione elettorale centrale;

6) i verbali delle operazioni elettorali dei seggi e della commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero devono essere compilati distintamente per ogni elezione.

Art. 20.

Svolgimento contemporaneo di elezione per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni di avanzamento.

Negli anni in cui si debba procedere alle elezioni per i rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione, le elezioni per i rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento possono essere indette contemporaneamente alle elezioni di cui sopra. A tal fine la data di cui al primo comma dell'art. 19 può, sentito il consiglio di amministrazione, essere opportunamente modificata.

Agli elettori appartenenti alle carriere indicate nel primo comma dell'art. 18 vengono consegnate, contemporaneamente, due schede, la prima delle quali per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione e la seconda per l'elezione dei rappresentanti della carriera di appartenenza in seno alla relativa commissione di avanzamento. Agli altri elettori viene consegnata solo la scheda per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.

Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente.

Art. 21.

Ricorsi alla commissione elettorale centrale

Avverso le operazioni elettorali i candidati e gli elettori in servizio all'estero possono avanzare ricorso alla commissione elettorale centrale presentando la relativa istanza al capo dell'ufficio da cui dipendono nel termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui i seggi o le commissioni elettorali circoscrizionali hanno ultimato le operazioni elettorali.

Il capo dell'ufficio all'estero rimette il ricorso alla commissione elettorale centrale tramite la prima bolgetta diplomatica utile specificando in calce al ricorso

la data in cui lo stesso gli è stato consegnato. Della presentazione del ricorso deve essere dato avviso telegrafico alla predetta commissione elettorale.

Art. 22.
Accettazione del mandato

I dipendenti in servizio all'estero eletti rappresentanti del personale, anche in qualità di supplenti, in seno al consiglio di amministrazione e che non desiderino accettare il mandato, debbono rimettere apposita dichiarazione scritta di non accettazione al capo dell'ufficio da cui dipendono o alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione, entro il quindicesimo giorno successivo alla data in cui abbiano avuto comunicazione dell'avvenuta nomina a norma dell'art. 30 del regolamento generale.

Il capo dell'ufficio all'estero rimette detta dichiarazione alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione tramite la prima bolgetta diplomatica utile.

La sottoscrizione in calce alla dichiarazione deve essere autenticata dal capo dell'ufficio all'estero da cui il dichiarante dipende ovvero, in caso di consegna della dichiarazione direttamente alla competente Direzione generale, dal funzionario incaricato di riceverla, i quali attestano altresì, in calce alla dichiarazione, la data in cui ne hanno presa consegna.

Art. 23.
Richiamo presso l'amministrazione centrale e non trasferibilità degli eletti

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo precedente viene emanato il decreto di richiamo presso l'amministrazione centrale degli eletti rappresentanti del personale, anche in qualità di supplenti, in seno al consiglio di amministrazione.

I rappresentanti del personale, anche in qualità di supplenti, in seno al consiglio di amministrazione non possono essere trasferiti all'estero durante il mandato se non previa rinunzia ad esso.

I rappresentanti del personale, anche in qualità di supplenti, in seno alle commissioni di avanzamento di cui all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non possono essere trasferiti all'estero durante il mandato se non previa rinunzia ad esso.

Art. 24.
Nomina degli eletti

In sostituzione degli eletti che rinunzino al mandato nei casi previsti dall'art. 22 e dai commi secondo e terzo dell'art. 23 sono nominati i membri supplenti e, in luogo di questi ultimi, sono nominati i candidati che li seguono nelle rispettive liste secondo l'ordine dei voti riportati.

Art. 25.
Spedizione e custodia del materiale elettorale

Tutto il materiale inerente alle elezioni viene inviato all'estero e viene restituito dall'estero agli organi competenti tramite gli ordinari servizi di bolgette diplomatiche.

Il materiale elettorale spedito tramite bolgetta diplomatica è contenuto in plichi sigillati.

I termini di cui al presente decreto posti a carico degli organi elettorali in ordine alla spedizione del materiale elettorale si intendono rispettati con la consegna del materiale stesso all'ufficio competente per il servizio corrieri. All'atto della consegna viene rilasciata al mittente apposita ricevuta datata e firmata.

I funzionari e gli impiegati incaricati, presso l'amministrazione centrale e presso gli uffici all'estero, del servizio di apertura, chiusura, spedizione o trasporto delle bolgette diplomatiche sono tenuti ad accettare il materiale elettorale di cui al presente decreto. I predetti dipendenti sono altresì responsabili della custodia e dell'immediato inoltro del materiale medesimo.

Ai fini di custodia previsti dagli articoli 9, 14, 15 e 16 la Direzione generale del personale e dell'amministrazione mette a disposizione un apposito locale con idonea attrezzatura apprestando, altresì, le misure necessarie a garantirne l'inaccessibilità dall'esterno nelle ore in cui il personale addetto alla custodia non sia in servizio.

Il direttore generale del personale e dell'amministrazione attribuisce le funzioni di custodia del locale di cui al comma precedente ad impiegati di ruolo dell'amministrazione i quali sono altresì incaricati di ricevere il materiale di cui al secondo comma dell'art. 15 nonché quello consegnato loro dai presidenti dei seggi.

Al locale di cui al quinto comma possono accedere solo gli impiegati incaricati della custodia ed i componenti degli uffici elettorali di sezione.

Art. 26.
Formulario dei modelli

Gli stampati occorrenti previsti dal presente decreto devono avere le caratteristiche essenziali di cui agli allegati modelli.

Gli altri stampati occorrenti e per i quali non sia previsto dal presente decreto un apposito modello devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli allegati al regolamento generale.

Art. 27.
Norma transitoria

Nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto i mandati dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione o nelle commissioni di avanzamento siano già scaduti, o vengano a scadere entro un termine inferiore ai cinque mesi, le elezioni sono indette entro i cinque mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo **1978**
Registro n. 448, *foglio n.* 159

ALLEGATI

ALLEGATO *A*

(Scheda di votazione per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri)

cm. 11

Lista	Lista ....
Lista	Lista ....
Lista	Lista ....
Lista	Lista ....
Lista	Lista ....
Lista	Lista ....

ALLEGATO *B*

(Retro della scheda di cui all'allegato *A*)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE IN SENO ALLA COMMISSIONE DI AVANZAMENTO PER LA CARRIERA

. . . .

. . . .

. . . .

(data dell'elezione)

Circoscrizione elettorale per . . . .

. . . .

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Timbro

ALLEGATO *C*
Mod. n. 1

(Lista di cui all'art. 9, lettera *a*),
del decreto ministeriale 4 marzo 1978)

ELEZION. . . DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE IN SENO . . . .
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Circoscrizione elettorale per gli uffici all'estero

Sezione n. . . . . .

Lista degli elettori in servizo presso (1) . che si rimette a norma dell'art. 9, secondo comma, del decreto ministeriale 4 marzo 1978 per gli adempimenti di cui agli articoli 10, 11 e 12 del medesimo decreto.

A. Elezione dei rappresentanti del personale in seno . . (2).

1. *Lista degli elettori*

(cognome e nome)	(firma degli elettori)	(annotazioni del capo dell'ufficio)
.	.	.
.		.
.		.

2. *Allegati*

a) n. . . . . buste contenenti, ognuna di esse, una scheda autenticata;

b) n. . . . . schede autenticate di riserva;

c) n. . . . . buste di riserva;

d) n. . . . . modelli di cui all'art. 9, lettera *d*), del decreto ministeriale 4 marzo 1978.

3. Alla presente lista sono allegate le designazioni dei rappresentanti di lista, n. . . . . matite per la votazione e due copie del modello da utilizzarsi per la compilazione del processo verbale delle operazioni di votazione.

Roma (data di spedizione)

(*Firma del presidente del seggio*)

Bollo della sezione

(1) Ufficio all'estero cui è indirizzata la lista.
(2) Da utilizzarsi solo in caso di svolgimento contemporaneo di più elezioni. In tal caso i paragrafi 1 e 2 devono essere compilati distintamente per ogni elezione e raggruppati sotto titoli (da elencarsi *A*, *B*, *C* ecc.) recanti indicazioni delle elezioni cui si riferiscono.

ALLEGATO *D*
Mod. n. 2

(Modello di cui all'art. 9, lettera *d*),
del decreto ministeriale 4 marzo 1978)

ELEZION . . . DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE IN SENO . .
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Circoscrizione elettorale per (1) . . .

Sezione n. (2) . .

(3) . . . . . .

Si attesta che il (4) . . . .

ha dichiarato di essere in servizio/in missione. (5) . . . . di essere iscritto alla sezione n. (2) . . per (1) . . . . e di appartenere alla carriera (6) . . . .

Si attesta altresì che il predetto è ammesso a votare presso questa sede previa iscrizione in calce alla lista degli elettori dell'ufficio.

Data, ...

. . . . (elettore)

. . . . (capo dell'ufficio)

Timbro dell'ufficio

(1) L'interno *oppure*: per gli uffici all'estero.
(2) Seggio cui l'elettore ha dichiarato di essere iscritto.
(3) Denominazione dell'ufficio mittente.
(4) Cognome, nome, luogo e data di nascita dell'elettore.
(5) Cancellare la dizione che non interessa. Indicare la sede ove l'elettore è in servizio o la ragione per la quale si trova all'estero in missione (ad es. quale componente di una delegazione, in viaggio di corriere, ecc.).
(6) Indicare la carriera di appartenenza. L'indicazione è necessaria solo in caso di elezioni per i rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento.

ALLEGATO *E*
Mod. n. 3

ELEZION . . . DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE IN SENO . . . .
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Circoscrizione elettorale per gli uffici all'estero

Sezione n. . . . . . .

Verbale delle operazioni elettorali svoltesi presso (1) . . . .

1. *Operazioni preliminari.*

L'anno millenovecento . . . . . . addì . . . . . del mese di . . . . alle ore . . . . . il (2) . . . . titolare/reggente di questo ufficio;

oppure: incaricato di svolgere le funzioni elettorali a norma dell'art. 13 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 con l'atto di delega allegato al presente verbale, fa constatare ai presenti di aver ricevuto tutto il materiale elencato in calce alla lista di cui all'art. 9, lettera *a*), del decreto ministeriale 4 marzo 1978, allegata al presente verbale.

oppure: fa constatare ai presenti che il materiale elettorale ricevuto non corrisponde a quello elencato in calce alla lista di cui all'art. 9, lettera *a*), del decreto ministeriale 4 marzo 1978, allegata al presente verbale poiché . . . .

Viste le designazioni che gli sono pervenute ai sensi degli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 e che si allegano al presente verbale, ammette, per ogni lista, previa constatazione della identità personale, ad assistere alle operazioni i rappresentanti effettivi e, in loro assenza, i rappresentanti supplenti, e cioè per la (3)

1) Lista . . . . .
il sig. . . . .
ed il sig. . . . .

2) Lista . . . . .
il sig. . . . .
ed il sig. . . . .

3) Lista . . . . .
il sig. . . . .
ed il sig. . . . .

4) Lista . . . . .
il sig. . . . .
ed il sig. . . . .

il (4) . . . . quindi accerta e fa accertare ai presenti che il locale prescelto per la votazione è conforme a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 4 marzo 1978.

2. *Apertura della votazione.*

Compiute le predette operazioni e dopo aver espresso per primo il voto, il (4) . . . . alle ore . . dichiara aperta la votazione. Gli elettori sono ammessi al voto nell'ordine di presentazione.

(5) Il (4) . . . . alle ore . . non essendo più in grado di assicurare il proseguimento delle operazioni elettorali poiché . . . .
. . . .
. . . .
a norma del quarto comma dell'art. 13 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 chiama immediatamente in sua sostituzione il sig. . . . .
. . . .
che assume le funzioni elettorali di competenza del capo dello ufficio a norma degli articoli 10, 11 e 12 del decreto ministeriale 4 marzo 1978.

. . . (firme)
. . . .
. . . .

A. Elezione dei rappresentanti del personale in seno .
. . . . (6).

3. *Schede consegnate agli elettori ma non utilizzate per la votazione ed annullate.*

a) schede deteriorate . . . . n. . .
b) schede mancanti del bollo . . . » . . .
c) schede ritirate agli elettori rifiutatisi di recarsi nel locale della votazione e annullate . . » . . .

Totale . . . n. . . .

4. *Buste consegnate agli elettori ma non utilizzate e restituite.*

a) buste deteriorate . . . . n. . .
b) buste ritirate agli elettori rifiutatisi di recarsi nel locale della votazione . . . » . .

Totale . . . n. . .

5. *Schede di riserva consegnate nel corso della votazione.*

a) schede consegnate in sostituzione di schede deteriorate . . . . n. . .
b) schede consegnate a seguito di constatazione che all'interno della busta mancava la scheda . . » . .
c) schede consegnate in sostituzione di schede mancanti del bollo . . . . . . » . .
d) schede consegnate a seguito di constatazione che non sono state inviate buste sufficienti per tutti gli elettori iscritti sulla lista dell'ufficio (7) . . . . » . . .
e) schede consegnate a norma dell'art. 11 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 agli elettori iscritti in calce alla lista dell'ufficio . . . . » . . .
f) schede consegnate ad elettori iscritti in calce alla lista dell'ufficio a norma del quarto comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 e che hanno dichiarato di essere iscritti a seggio diverso da quello competente per l'ufficio . » . .

Totale . . . n. . . .

6. *Buste di riserva consegnate nel corso della votazione.*

a) buste consegnate in sostituzione di buste deteriorate . . . . n. . . .
b) buste consegnate a seguito di constatazione che non sono state inviate buste sufficienti per tutti gli elettori iscritti sulla lista dell'ufficio (7) » . . .
c) buste consegnate a norma dell'art. 11 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 ad elettori iscritti in calce alla lista dell'ufficio . . . » . . .
d) buste consegnate ad elettori iscritti in calce alla lista dell'ufficio a norma del quarto comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 e che hanno dichiarato di essere iscritti a seggio diverso da quello competente per l'ufficio . . » . .

Totale . . . n. . . .

7. *Schede non utilizzate.*

a) schede non utilizzate . . . . . . n. . . .
b) schede di riserva non utilizzate . . . » . . .

Totale . . . n. . . .

8. *Buste non utilizzate.*

a) buste non utilizzate . . . . n. . . .
b) buste di riserva non utilizzate . . . » . . .

Totale . . . n. . . .

9. *Chiusura della votazione.*

Il (4) . . . . alle ore 14, non essendo presenti elettori che non abbiano votato, dichiara chiusa la votazione.

oppure:

Il (4) . . . . alle ore 14, trovandosi ancora presenti n. . . . elettori che non hanno votato ne prende nota e li ammette a votare nell'ordine in cui ne ha preso nota; quindi, alle ore . . . dichiara chiusa la votazione.

10. *Accertamento dei votanti.*

Il (4) . . . . tenendo presenti le annotazioni riportate nei precedenti paragrafi del presente verbale accerta che nell'ufficio hanno votato:

a) perché iscritti sulla lista dell'ufficio (8) n. . . .
b) ai sensi del quarto comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 previa sottoscrizione del modello di cui alla lettera d) dell'art. 9 del predetto decreto (9) . . . . » . . .

Totale votanti . . . n. . . .

11. *Chiusura del plico contenente il materiale elettorale.*

Il (10) . . . . raccoglie quindi in plichi separati formati a norma del nono comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 tutto il materiale elettorale ad eccezione del presente verbale.

Detti plichi saranno inclusi, non appena sciolta l'adunanza, in un plico sigillato che sarà inviato al seggio competente con la prima bolgetta diplomatica utile.

12. *Proteste e reclami presentati.*

Durante le operazioni di cui ai paragrafi precedenti sono stati presentati reclami e proteste sui quali il (10) . . . .
. . . . . . ha deciso come appresso:
. . . .
. . . .

Le carte relative ai predetti reclami, vidimate dal (10) . .
. . . . sono allegate al presente verbale.

13. *Chiusura e firma del verbale.*

Si certifica che a tutte le operazioni fin qui descritte è sempre stato presente il (10) . . . .

. .

Il presente verbale, redatto in due esemplari, letto e, seduta stante, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal (10) . . . . e dai rappresentanti delle liste presenti, viene chiuso alle ore . . ed incluso nel plico di cui al paragrafo 11.

. . . . Capo dell'ufficio

Timbro dell'ufficio . Rappresentanti di lista

---

(1) Denominazione dell'ufficio.

(2) Generalità del capo dell'ufficio, del reggente o del delegato.

(3) Indicare, secondo il numero d'ordine delle liste riportate nel manifesto, il cognome e nome del rappresentante effettivo e il cognome e nome del rappresentante supplente. In caso di svolgimento contemporaneo di più elezioni, indicare altresì l'elezione cui si riferisce la lista rappresentata.

(4) Capo dell'ufficio *oppure*: generalità del delegato o di chi li sostituisce.

(5) Da utilizzarsi nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 13 del decreto ministeriale 4 marzo 1978.

(6) Da utilizzarsi solo in caso di svolgimento contemporaneo di più elezioni. In tal caso i paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 devono essere compilati distintamente per ogni elezione e raggruppati sotto titoli (da elencarsi progressivamente, *A*, *B*, *C*, ecc.) recanti indicazione delle elezioni cui si riferiscono.

(7) Trattasi dell'ipotesi prevista dal sesto comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 e cioè del caso in cui il seggio, per errore, non abbia inviato buste contenenti schede in numero corrispondente agli elettori iscritti sulla lista dell'ufficio. Tale mancata corrispondenza dovrà essere attestata al par. 1 del presente verbale.

(8) Ivi compresi gli elettori iscritti in calce alla lista dell'ufficio a norma del primo comma dell'art. 11 nonché quelli iscritti a norma del quarto comma che abbiano dichiarato di essere iscritti al seggio competente per l'ufficio.

(9) Trattasi degli elettori di cui al quarto comma dell'art. 11 che abbiano dichiarato di essere iscritti a seggio diverso da quello competente per l'ufficio.

(10) Capo dell'ufficio *oppure*: generalità del delegato. Nel caso che il firmatario del verbale non sia la stessa persona che ha iniziato le operazioni, indicare l'ora a partire dalla quale il firmatario è stato presente.

ALLEGATO *F*
Mod. n. 4

ELEZION. . . DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE IN SENO . . . DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Circoscrizione elettorale per gli uffici all'estero

Sezione n. . . . .

VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE ED OPERAZIONI PRELIMINARI

1. *Costituzione dell'ufficio elettorale.*

L'anno millenovecento . . . addì . del mese di . . alle ore . . ., nella sala . . destinata a luogo di riunione della sezione n. . . per l'elezione dei rappresentanti del personale del Ministero degli affari esteri in seno al . . . il sig. nominato presidente di questa sezione dalla commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero.

Visto che dalla predetta commissione elettorale circoscrizionale sono stati nominati scrutatori per la sezione i signori . . . . e segretario il sig. . . . . i quali sono tutti presenti,

oppure: e che di essi sono assenti i signori . . . . i quali vengono sostituiti, con le formalità previste dall'art. 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, dai signori . . . . dopo aver nominato vice presidente il sig. . . . . . . dichiara costituito l'ufficio elettorale della sezione n. . . . . nelle persone dei signori:

. . . . Presidente
. . . . Vice presidente
. . . . Scrutatore
. . . . Segretario

2. *Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati.*

Il presidente, viste le designazioni che gli sono pervenute ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 4 marzo 1978, e che si allegano al presente verbale, ammette, per ogni lista, previa constatazione dell'indennità personale, ad assistere alle operazioni i rappresentanti effettivi e, in loro assenza, i rappresentanti supplenti, e cioè per la (1)

1) Lista . . . . .
il sig. . . . .
ed il sig. . . . .

2) Lista . . . . .
il sig. . . . .
ed il sig. . . . .

3) Lista . . . . .
il sig. . . . .
ed il sig. . . . .

4) Lista . . . . .
il sig. . . . .
ed il sig. . . . .

3. *Materiale elettorale.*

Il presidente fa constatare ai componenti del seggio di aver ricevuto gli oggetti e le carte elencanti all'art. 8 del decreto ministeriale 4 marzo 1978.

A. Elezione dei rappresentanti del personale in seno . . . . (2)

4. *Accertamento del numero degli elettori della sezione e del numero delle schede da autenticare.*

Il presidente accerta che gli elettori iscritti sulla lista della sezione sono n. . . . .

Il presidente accerta altresì che gli uffici all'estero cui devono essere inviate le schede di riserva per gli adempimenti di cui al sesto comma dell'art. 10 ed all'art. 11 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 sono n. . . . . . . Il presidente, uditi gli scrutatori; *oppure*: conformemente alle istruzioni ricevute dalla commissione elettorale centrale, stabilisce che a detti uffici dovrà essere rimesso un numero di schede di riserva (3) . . . .

Agli uffici all'estero di seguito elencati dovrà pertanto essere inviato il numero di schede indicato a fianco di ciascuno:

Ufficio	Schede	Schede di riserva	Totale
	....	....	....
	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

Sono quindi da autenticare complessivamente n. . . schede.

5. *Autenticazione delle schede e controllo delle buste.*

Il presidente, dopo aver accertato e fatto accertare ai presenti l'integrità del pacco contenente le schede di votazione, lo apre, procede al controllo del numero delle schede in esso contenute e riscontra che sono n. . . e che quindi . . (4) al numero indicato sull'involucro esterno del pacco predetto.

Il presidente, quindi, accerta e fa accertare ai presenti l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre, e dà atto che il bollo reca il n. .

Infine, il presidente, firmate le schede da autenticare, vi imprime il bollo della sezione riponendole poi nella apposita cassetta.

Le schede bollate per la votazione sono n. . . (5).

Il presidente, dopo aver accertato e fatto accertare ai presenti l'integrità del pacco contenente le buste di cui all'art. 8, lettera *b*), del decreto ministeriale 4 marzo 1978 lo apre, procede al controllo delle buste in esso contenute e riscontra che sono n. . . e che quindi . . (4) al numero indicato sull'involucro esterno del pacco.

6. *Preparazione dei plichi per gli uffici all'estero.*

Il presidente compila quindi, sulla scorta della lista degli elettori della sezione, le liste di cui all'art. 9, lettera *a*), del decreto ministeriale 4 marzo 1978.

Sulla base delle liste così predisposte il presidente procede alla preparazione dei plichi contenenti il materiale elettorale da inviare a ciascun ufficio all'estero. Per ogni elettore iscritto nella lista dell'ufficio all'estero viene predisposta una busta di cui all'art. 8, lettera *b*), del decreto ministeriale 4 marzo 1978 contenente una scheda autenticata. Prima di riporre le buste contenenti le schede il presidente provvede ad indicare sulla facciata delle buste il numero della sezione ed a controllare che le buste non siano chiuse.

Il presidente provvede quindi a riporre nel plico diretto a ciascun ufficio all'estero un numero di schede autenticate e di buste, di riserva, corrispondente al numero indicato per l'ufficio stesso al precedente paragrafo 4.

In ciascun plico viene altresì inserito il materiale previsto dal secondo comma, lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 9 del decreto ministeriale 4 marzo 1978.

Il materiale elettorale inviato a ciascun ufficio all'estero è elencato sulle liste di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'art. 9 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 allegato in copia al presente verbale.

Non appena predisposti, i plichi sono sigillati con il bollo dell'ufficio.

I plichi sono stati preparati secondo l'ordine seguente:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
4) . . . .
5) . . . .

7. *Spedizione dei plichi diretti agli uffici all'estero.*

I plichi di cui al paragrafo precedente vengono consegnati, a cura di un componente della sezione, all'ufficio competente per la spedizione, come certificato dalle ricevute allegate al presente verbale.

8. *Proteste e reclami presentati.*

Durante le operazioni di cui ai paragrafi precedenti sono stati presentati reclami e proteste sui quali il presidente, uditi gli scrutatori, ha deciso come appresso:

. . . .
. . . .
. . . .

Le carte relative ai predetti reclami e proteste, vidimate da (6) . . . . . componenti del seggio, sono allegate al presente verbale.

(Nel caso in cui le operazioni fin qui descritte non siano completate entro la giornata indicata nel paragrafo 1 si cancelli tutta la parte del presente verbale relativa alle operazioni non compiute e si continui come appresso):

Scioglimento dell'adunanza e rinvio delle operazioni.

Il presidente, alle ore 14, constatato che le operazioni di competenza della sezione non hanno avuto termine, rinvia il proseguimento delle operazioni medesime alle ore 9 del giorno . . . . .

Il presidente provvede quindi, immediatamente, a chiudere la cassetta contenente le schede autenticate. Raccoglie in un plico tutte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere, i verbali ed il timbro della sezione.

Custodia della sala e del materiale.

Il presidente infine, dopo aver fatto sfollare i locali del seggio da tutti gli estranei all'ufficio provvede alla chiusura ed alla custodia di essi, dando le seguenti disposizioni:

. . . .
. . . .
. . . .

Dopo di che l'adunanza viene immediatamente sciolta.

Si certifica che a tutte le operazioni sin qui descritte sono stati sempre presenti almeno tre membri dell'ufficio, tra i quali il presidente o il vice presidente.

Chiusura e firma del verbale.

Il presente verbale, redatto in due esemplari, letto e, seduta stante, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti, viene chiuso alle ore . . .

Bollo della sezione

. . . . Presidente
. . . . Vice presidente
. . . . Scrutatore
. . . .
. . . . Rappresentanti di lista
. . . .
. . . . Segretario

Ricostituzione dell'ufficio elettorale.

L'anno millenovecento . . addì .
del mese di . . ., alle ore . ., il presidente dell'ufficio elettorale, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi dei locali del seggio ed accertata la presenza di tutte le persone con le quali è stato costituito il seggio in data . . ., indicate al paragrafo 1 del presente verbale;

oppure: accertato che delle persone menzionate al paragrafo 1 del presente verbale sono assenti i signori .
. . .
dichiara ricostituito l'ufficio elettorale nelle persone dei signori:

. . . . Presidente
. . . Vice presidente
. . . Scrutatore
. . Segretario

Accertato, inoltre, che dei rappresentanti di lista sono presenti i signori: . . . . .
.
li invita ad assistere alle operazioni dell'ufficio.

Proseguimento delle operazioni di competenza dell'ufficio.

Il presidente, constatato che, come si evince dal verbale della precedente adunanza, le operazioni sono state interrotte al momento in cui si stava procedendo a .

dispone il proseguimento delle operazioni medesime.

(Qualora le operazioni non avessero termine nella seconda adunanza procedere come sopra indicato nel caso in cui le operazioni stesse fossero rimaste interrotte dopo la prima adunanza. Analogamente si procede per le successive adunanze fino al termine delle operazioni).

---

9. *Formazione e recapito del plico e della cassetta contenenti il materiale elettorale del seggio. Rinvio dell'adunanza al giorno dello scrutinio.*

Il presidente, terminate le operazioni di cui sopra, raccoglie in un plico tutte le carte relative alle operazioni già compiute, i verbali ed il timbro della sezione e provvede a sigillare la cassetta contenente le schede.

Il plico e la cassetta, sigillati col bollo dell'ufficio e con l'indicazione della sezione e della circoscrizione elettorale cui si riferiscono sono recapitati a cura del presidente della sezione, non appena sciolta l'adunanza, alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione che ne cura la custodia sino al giorno dello scrutinio.

Il presidente, quindi, rinvia le operazioni al giorno . . fissato per lo scrutinio.

Dopo di che l'adunanza viene immediatamente sciolta.

Si certifica che a tutte le operazioni fin qui descritte sono stati sempre presenti almeno tre membri dell'ufficio, tra i quali il presidente o il vice presidente.

10. *Chiusura e firma della prima parte del verbale.*

Il presente verbale, redatto in due esemplari, letto e, seduta stante, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti, viene chiuso alle ore . . ed è incluso nel plico di cui al paragrafo 9.

. Presidente
Bollo della sezione . . . . . . Vice presidente
. . Scrutatore
. . . . . . Rappresentanti di lista
. . . . . .
. . . .
. . . . Segretario

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

11. *Ricostituzione dell'ufficio elettorale nel giorno fissato per lo scrutinio.*

L'anno millenovecento . . ., addì . . . .
del mese di . . . ., alle ore . ., il presidente dell'ufficio elettorale, accertata la presenza di tutte le persone con le quali è stato costituito il seggio in data . . . .
indicate al paragrafo 1 del presente verbale;

oppure: accertato che delle persone menzionate al paragrafo 1 del presente verbale sono assenti i signori . . . .
. . . .
che vengono sostituiti rispettivamente dai signori . . . .
. . . .
dichiara ricostituito l'ufficio elettorale nelle persone dei signori:

. . . . Presidente
. . . . Vice presidente
. . . . Scrutatore
. . . . Segretario

Accertato, inoltre, che dei rappresentanti di lista, sono presenti i signori . . . .
. . . .
li invita ad assistere alle operazioni dell'ufficio.

12. *Ricezione del materiale elettorale.*

Il presidente fa constatare ai componenti del seggio l'integrità dei sigilli del plico e della cassetta riconsegnati dalla Direzione generale del personale e dell'amministrazione.

Il presidente fa inoltre constatare ai componenti del seggio di aver ricevuto, dalla commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero, la lista rettificata della sezione e l'urna.

13. *Ricezione dei plichi contenenti il materiale elettorale proveniente dall'estero.*

Il presidente fa constatare ai componenti del seggio di aver ricevuto i plichi e le buste di cui agli articoli 10 ed 11 del decreto ministeriale 4 marzo 1978.

Detto materiale è stato consegnato dalla Direzione generale del personale e dell'amministrazione alle ore . . .

14. *Operazioni di inserimento nell'urna delle schede provenienti dall'estero.*

Il presidente dopo aver accertato e fatto accertare ai presenti l'integrità dei plichi di cui al decimo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 li apre provvedendo a riporre in apposita cassetta le buste contenenti le schede votate. Il restante materiale viene accantonato per gli adempimenti di cui ai successivi paragrafi 15, 16, 17 e 18;

oppure: il presidente, dopo aver accertato e fatto accertare ai presenti che il plico proveniente da . . . .
appare manomesso provvede a rimetterlo immediatamente alla commissione elettorale circoscrizionale nello stato in cui si trova per gli adempimenti di cui all'undicesimo comma dell'art. 15 del decreto ministeriale 4 marzo 1978.

Il presidente dopo aver accertato e fatto accertare ai presenti nella sala che l'urna destinata a contenere le schede votate è completamente vuota, la chiude ed alle ore . . dà inizio alle operazioni di inserimento nell'urna delle schede provenienti dall'estero.

Il presidente, quindi, dopo aver controllato la corrispondenza delle generalità dell'elettore mittente indicate sul retro di ciascuna busta con quelle riportate sulla lista del seggio apre la busta, si accerta che la scheda è stata regolarmente autenticata ed include la scheda stessa nell'urna avendo cura di non aprirla.

A. Elezione dei rappresentanti del personale in seno . .
. . . . (7)

15. *Accertamento del numero degli elettori della sezione.*

Il presidente apre le buste di cui al settimo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 estraendone le certificazioni ivi contenute.

In base a dette certificazioni il presidente depenna dalla lista sezionale gli elettori che sono stati ammessi al voto presso uffici all'estero per i quali il seggio non è competente. I nominativi depennati sono n. . .

Il presidente quindi iscrive in calce alla lista sezionale gli elettori iscritti in calce alle liste di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'art. 9 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 a norma del quarto comma dell'art. 11 del medesimo decreto e che non risultino già iscritti sulla lista sezionale. Gli elettori iscritti sono n. .

A fianco dei nominativi degli elettori iscritti in calce o depennati dalla lista sezionale ne viene annotata la ragione.

Compiute tali operazioni il presidente accerta che il numero degli elettori della sezione è . . e che quindi (4) . . con la cifra indicata al primo capoverso del precedente paragrafo 4.

(8) 16. *Schede consegnate agli elettori negli uffici all'estero ma non utilizzate per la votazione ed annullate.*

a) schede deteriorate . n. . .
b) schede mancanti del bollo » . .
c) schede ritirate agli elettori rifiutatisi di recarsi nel locale della votazione ed annullate . . » . .

Totale . n. . .

(8) 17. *Schede di riserva consegnate nel corso della votazione negli uffici all'estero.*

a) schede consegnate in sostituzione di schede deteriorate . n. .
b) schede consegnate a seguito di constatazione che all'interno della busta mancava la scheda . . . . . » .
c) schede consegnate in sostituzione di schede mancanti del bollo . . . . . » . .
d) schede consegnate a seguito di constatazione che non sono state inviate buste sufficienti per tutti gli elettori iscritti sulle liste degli uffici » .
e) schede consegnate a norma dell'art. 11 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 ad elettori iscritti in calce alle liste degli uffici . . . » . .
f) schede consegnate ad elettori iscritti in calce alle liste degli uffici e che hanno dichiarato di essere iscritti ad altro seggio . . . » . .

Totale . . . n. . .

(8) 18. *Schede non utilizzate per la votazione negli uffici all'estero.*

a) schede non utilizzate . . n. . . .
b) schede di riserva non utilizzate . . » . .

Totale . . . n. . .

Dette schede sono riposte nell'apposita cassetta.

19. *Plichi pervenuti oltre i termini.*

I plichi provenienti dagli uffici all'estero di seguito elencati, pervenuti oltre le ore 10, non vengono aperti e sono allegati al presente verbale per gli adempimenti di cui all'ottavo comma dell'art. 15 del decreto ministeriale 4 marzo 1978:

. . . .

20. *Operazioni di scrutinio.*

Terminate le operazioni di cui ai precedenti paragrafi, il presidente, alle ore . . dà inizio alle operazioni di scrutinio.

(9) 21. *Chiusura e suggellatura delle urne.*

Il presidente fa presente che, secondo l'ordine stabilito dalla commissione elettorale centrale, occorre procedere alle operazioni di scrutinio con il seguente ordine:

A) Elezioni per i rappresentanti del personale in seno . . . .
B) Elezioni per i rappresentanti del personale in seno . . . .
C) Elezioni per i rappresentanti del personale in seno . . . .
D) Elezioni per i rappresentanti del personale in seno . . . .
E) Elezioni per i rappresentanti del personale in seno . . . .

Il presidente provvede pertanto a sigillare le urne contenenti le schede votate concernenti le elezioni dei rappresentanti del personale in seno . . . .

Provveduto alla suggellatura delle urne da inizio alle operazioni di scrutinio relative alle:

A) Elezioni dei rappresentanti del personale in seno . . . .

22. *Accertamento dei votanti.*

Il presidente, tenento presenti le annotazioni riportate nella lista degli elettori di questa sezione, accerta che negli uffici all'estero per i quali il seggio è competente hanno votato:

1) perchè iscritti nella lista della sezione . n. . . .
2) ai sensi del quarto comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 e che hanno dichiarato di essere iscritti ad altra sezione . . » . . .

In totale hanno votato . . . n. . . .

23. *Spoglio dei voti.*

Il presidente, fatta constatare la integrità dei sigilli dell'urna contenente le schede votate, procede alla sua apertura e dà inizio alle operazioni di spoglio delle schede.

24. *Schede bianche.*

Le schede bianche sono n. . .

25. *Schede nulle.*

Il presidente, uditi gli scrutatori, dichiara nulle le schede di cui al seguente prospetto:

MOTIVI DI NULLITA'	Numero delle schede
1) Non offrono la possibilità di identificare la lista prescelta	. . . .
2) Non contengono alcun voto e presentano, inoltre, scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere	. . . .
3) Non contengono alcun voto e non sono quelle prescritte dall'art. 5 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 o non portano il bollo indicato dall'art. 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721	. . . .
Totale schede nulle . . .	. . . .

26. *Voti di lista dichiarati nulli.*

Il presidente, uditi gli scrutatori, dichiara nulli i voti di lista di cui al seguente prospetto:

NUMERO DELLA LISTA	MOTIVI DI NULLITÀ		
	a) Voti di lista contenuti in schede che non sono quelle prescritte dall'articolo 5 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 o non portano il bollo richiesto dall'art. 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721	b) Voti di lista contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto	TOTALE (a + b)
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
Totale voti di lista nulli . .	....	....	....

27. *Schede contestate per irregolarità del voto di lista o per altre cause.*

Vengono contestate n. . . schede per i motivi rispettivamente accennati (10):

. . . . .

. . . . .

Dei relativi voti di lista, per decisione del presidente, uditi gli scrutatori, vengono *provvisoriamente*:

1) *Assegnati*:

alla lista .

n. . . voti contestati per (11) . . .

. .

n. . . voti contestati per (11) .

. . . . .

alla lista .

n. . . voti contestati per (11) . .

.

n. . . voti contestati per (11) . . . . .

. . . . . .

2) *Non assegnati*:

alla lista . . . ..

n. . . voti contestati per (11) . . .

. . . .

n. . . . voti contestati per (11) . . . . .

. . . .

alla lista . . . .:

n. . . . voti contestati per (11) . . . . . .

. . . .

n. . . . voti contestati per (11) . . . . . .

. . . .

A seguito della determinazione adottata dalla commissione elettorale circoscrizionale per gli elettori in servizio all'estero ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 15 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 e che viene allegata al presente verbale vengono altresì assegnati:

1) alla lista . . . . . . n. . . . . . . voti;
2) alla lista . . . . . . n. . . . . . . voti;
3) alla lista . . . . . . n. . . . . . . voti;
4) alla lista . . . . . . n. . . . . . . voti.

28. *Voti di preferenza nulli.*

Sono stati considerati nulli, sebbene si sia ritenuta valida la scheda agli effetti del voto di lista, i seguenti voti di preferenza perchè contenuti in schede nelle quali:

a) la preferenza è stata espressa in eccedenza al numero stabilito: resta ferma in questo caso la validità dei primi voti di preferenza;

b) la preferenza è stata espressa in modo da creare confusione od incertezza sul candidato a cui favore è stato effettivamente dato il voto;

c) la preferenza è stata espressa per i candidati compresi in una lista avente numero diverso da quello per cui l'elettore ha votato.

Lista . . . . .
Candidato . . . . . voti di preferenza n. .
Candidato . . . . . voti di preferenza n. .

29. *Voti di preferenza contestati.*

Vengono contestati i seguenti voti di preferenza per i motivi rispettivamente accennati (12):

. . . .

. . . .

. . . .

Di tali voti, per decisione del presidente, uditi gli scrutatori, vengono *provvisoriamente*:

1) *Assegnati*:

per la lista . . . .:

al candidato: . . . .

n. . . . voti contestati per (11) . . . . . .

. . . .

n. . . . voti contestati per (11) . . . . . .

. . . .

2) *Non assegnati*:

per la lista . . . . .:

al candidato: . . . .

n. . . . voti contestati per (11) . . . . . .

. . . .

n. . . . voti contestati per (11) . . . . . .

. . . .

A seguito della determinazione adottata dalla commissione elettorale circoscrizionale per gli elettori in servizio all'estero ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 15 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 e di cui al precedente paragrafo 27, vengono altresì assegnati:

1) alla lista . . . .:
al candidato . . . . n. . . voti;
al candidato . . . . n. . . voti;

2) alla lista . . . .:
al candidato . . . . n. . . . voti.

30. *Riscontro delle schede spogliate e del numero dei votanti.*

Terminato lo scrutinio, il presidente conta tutte le schede spogliate e accerta il loro numero, che è di . . . . (13) a numero dei votanti che è indicato al precedente paragrafo 22.

. . . .

. . . .

31. *Proteste e reclami presentati.*

Durante tutte le operazioni sopraindicate sono stati presentati i seguenti reclami e proteste sui quali il presidente, uditi gli scrutatori, ha deciso come appresso:

. . . .

. . . .

32. *Risultato dello scrutinio.*

Il presidente dichiara, quindi, il risultato dello scrutinio, certificando che le singole liste hanno riportato nella sezione n. . . il numero di voti di cui al seguente prospetto:

Numero di lista	Numero di voti di lista validi, compresi i voti contestati ed assegnati
1) . .	. . . .
2) . .	. . . .
3) . .	. . . .
4) . . .	. . . .

Il presidente accerta, inoltre, che il numero dei voti di preferenza riportati dai candidati delle singole liste è quello di cui ai seguenti prospetti:

Lista . . . .

CANDIDATI (14)	Voti di preferenza (15)
. . . .	. . . . .
. . . .	. . . . .
. . . .	. . . . .

(Nell'eventualità che le operazioni di scrutinio non siano compiute entro le ore 20, si cancelli tutta la parte del presente verbale relativa alle operazioni non compiute e si continui come appresso).

Chiusura e suggellatura dell'urna.

Il presidente, alle ore 20 del giorno . . . . procede immediatamente, a norma dell'art. 16 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate e della cassetta contenente le schede già spogliate, apponendovi due cartelli ingommati, portanti, rispettivamente, oltre alle indicazioni della sezione e della elezione cui si riferiscono, le scritte «SCHEDE NON SPOGLIATE» e «SCHEDE GIÀ SPOGLIATE».

Indi raccoglie in un plico, formato secondo quanto disposto dall'art. 16, secondo comma del predetto decreto, tutti gli altri documenti relativi alle operazioni elettorali.

Al plico è apposta l'indicazione della sezione e viene sigillato col bollo della sezione stessa.

Attestazione delle operazioni di scrutinio eventualmente compiute.

Si dà atto che dalle tabelle di scrutinio risultano finora spogliate n. . . . schede con i seguenti risultati (16):

. . . .

. . . .

Totale dei voti di lista attribuiti, compresi i contestati e provvisoriamente assegnati . . n. . . .
Schede nulle . . . . » . . .
Schede bianche . . . . » . . .
Schede contenenti voti di lista nulli . . » . . .
Schede contenenti voti di lista contestati e provvisoriamente non assegnati . . . . » . . .

Totale . . . n. . . .

Si certifica che a tutte le operazioni fin qui descritte sono stati sempre presenti almeno tre membri dell'ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente.

Chiusura e firma del verbale.

Il presente verbale è redatto in due esemplari.

Un esemplare, insieme con l'urna, la cassetta e con il plico suddetto, sarà immediatamente portato dal presidente alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione che ne curerà la custodia sino al giorno successivo.

L'altro esemplare verrà recapitato, appena sciolta l'adunanza, al direttore generale del personale e dell'amministrazione.

Il presente verbale, letto e, seduta stante, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i membri dell'ufficio elettorale della sezione e dai rappresentanti di lista presenti, viene chiuso alle ore . . . Dopo di che l'adunanza è immediatamente sciolta.

. . . . Presidente
. . . . Vice presidente
Bollo . . . . Scrutatore
della . . . .
sezione . . . . Rappresentanti
. . . . di lista
. . . .
. . . . Segretario

33. *Formazione e recapito dei plichi contenenti gli atti della sezione.*

Ultimate le operazioni di scrutinio, il presidente procede alla formazione:

1) di un plico contenente tutte le schede valide della sezione;

2) di un plico contenente le schede annullate, le schede bianche, le schede nulle e quelle contenenti voti nulli o voti contestati;

3) di un plico contenente la lista della votazione.

I predetti plichi, sigillati col bollo dell'ufficio e con l'indicazione della sezione e della circoscrizione elettorale cui si riferiscono, vengono inclusi nel plico di cui al successivo paragrafo 34 per essere recapitati a cura del presidente della sezione, non appena sciolta l'adunanza, alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione che ne curerà la custodia sino al giorno successivo.

Si certifica che a tutte le operazioni fin qui descritte sono stati sempre presenti almeno tre membri dell'ufficio, tra i quali il presidente o il vice presidente.

Dette operazioni sono state compiute senza interruzioni ed ultimate entro le ore . . del giorno . . . . .

(17) Quindi completate le operazioni di scrutinio relative alla elezione dei rappresentanti del personale in seno . . ., fatta constatare l'integrità dei sigilli dell'urna contenente le schede votate, procede alla sua apertura e dà inizio alle operazioni di scrutinio relative alle:

B) Elezioni dei rappresentanti del personale in seno .

34. *Chiusura e firma del verbale.*

Il presente verbale è redatto in due esemplari.

Un esemplare, unitamente ad una copia delle tabelle di scrutinio ed ai plichi di cui al precedente paragrafo 33, viene immediatamente chiuso in un plico sigillato col bollo dell'ufficio e con l'indicazione della sezione e della circoscrizione elettorale cui si riferisce e viene recapitato dal presidente alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione che ne curerà la consegna sino al giorno successivo.

L'altro esemplare verrà recapitato, appena sciolta l'adunanza, al direttore generale del personale e dell'amministrazione.

Il presente verbale, letto e, seduta stante, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti, viene chiuso alle ore . del giorno .

Presidente
Vice presidente
Bollo della sezione . Scrutatore
. Rappresentanti di lista
Segretario

(1) Indicare, secondo il numero d'ordine delle liste riportate nel manifesto, il cognome e nome del rappresentante effettivo e il cognome e nome del rappresentante supplente. In caso di svolgimento contemporaneo di più elezioni indicare altresì l'elezione cui si riferisce la lista rappresentata.

(2) Da utilizzarsi in caso di svolgimento contemporaneo di più elezioni. In tal caso i paragrafi 4 e 5 devono essere compilati distintamente per ogni elezione e raggruppati sotto titoli (da elencarsi progressivamente *A*, *B*, *C*, ecc.) recanti indicazione delle elezioni cui si riferiscono.

(3) Indicare il criterio che sarà seguito per determinare il numero di schede di riserva da inviare ad ogni ufficio all'estero.

(4) Indicare se corrispondono o meno.

(5) Deve corrispondere al totale generale di cui all'ultimo capoverso del paragrafo 4.

(6) Almeno due.

(7) Da utilizzarsi solo in caso di svolgimento contemporaneo di più elezioni. In tal caso i paragrafi 15, 16, 17 e 18 devono essere compilati distintamente per ogni elezione, raggruppati sotto titoli (da elencarsi progressivamente *A*, *B*, *C*, ecc.) recanti indicazione delle elezioni cui si riferiscono.

(8) Il computo deve essere effettuato in base alle risultanze dei verbali delle operazioni elettorali compiute negli uffici all'estero.

(9) Il presente paragrafo va inserito solo in caso di svolgimento contemporaneo di più elezioni. In tal caso i paragrafi da 22 a 33 devono essere compilati distintamente per ogni elezione.

(10) Si raggruppano per lista, indicando per ciascuna di esse il numero dei voti contestati per lo stesso motivo, che deve essere dettagliatamente specificato nel verbale.

(11) Indicare dettagliatamente i motivi della contestazione.

(12) Si raggruppino per liste e per candidati indicando per ciascuno di questi il numero dei voti di preferenza contestati per uno stesso motivo, che deve essere dettagliatamente indicato nel verbale stesso.

(13) Dire se corrisponde o meno. In caso di mancata corrispondenza, indicarne i motivi.

(14) Indicare tutti i candidati nell'ordine della loro iscrizione nella lista, anche se non abbiano riportato voti di preferenza.

(15) Esclusi i voti di lista.

(16) Indicare i voti riportati (compresi i contestati e provvisoriamente assegnati) dalle singole liste; i voti di preferenza (compresi i contestati e provvisoriamente assegnati) riportati dai singoli candidati e, raggruppati per lista e per candidati, i voti di lista e di preferenza contestati e provvisoriamente non assegnati.

(17) Da utilizzarsi solo in caso di svolgimento contemporaneo di più elezioni. Proseguire quindi con i paragrafi da 22 a 33. Analogamente si procede per le successive operazioni di scrutinio secondo l'ordine di cui al paragrafo 21.

ALLEGATO *G*

***Mod. n.* 5**

ELEZION . . . DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE IN SENO . . . .
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Circoscrizione elettorale per gli uffici all'estero

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE PER GLI UFFICI ALL'ESTERO

Processo verbale delle operazioni di annullamento delle schede contenute in plichi pervenuti oltre i termini di cui ai commi ottavo e nono dell'art. 15 del decreto ministeriale 4 marzo 1978.

1. L'anno millenovecento . . . . . ., addì . . . . del mese di . . . . . . alle ore . . . ., nella sala . . . . la commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero prende atto che dalle sezioni sono stati rimessi, in allegato ai relativi verbali, i plichi provenienti dai sottoelencati uffici all'estero pervenuti alle sezioni medesime oltre il termine di cui all'ottavo comma dell'art. 15 del decreto ministeriale 4 marzo 1978:

. . . .
. . . .
. . . .

A norma del decimo comma dell'art. 15 del decreto ministeriale 4 marzo 1978, la commissione procede quindi all'apertura dei plichi stessi e delle buste ivi contenute estraendone le schede che vengono riposte in apposita cassetta.

Le schede vengono immediatamente annullate senza essere aperte.

(1) Totale schede annullate n. . . .

2. Compiute le operazioni di cui al precedente paragrafo la commissione prende atto che la Direzione generale del personale e dell'amministrazione ha provveduto a consegnare al presidente della commissione i plichi provenienti dai sottoelencati uffici all'estero e pervenuti oltre i termini di cui al nono comma dell'art. 15 del decreto ministeriale 4 marzo 1978:

. . . .
. . . .
. . . .

A norma del decimo comma dell'art. 15 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 la commissione procede quindi all'apertura dei plichi stessi e delle buste ivi contenute estraendone le schede che vengono riposte in apposita cassetta. Le schede vengono immediatamente annullate senza essere aperte.

(1) Totale schede annullate n. . . .

3. Compiute le operazioni di annullamento di cui ai precedenti paragrafi, la commissione accerta che il totale complessivo delle schede annullate ammonta a . . . .(1)

4. Durante le operazioni sopra descritte sono sorti i seguenti incidenti su ciascuno dei quali la commissione ha adottato le sotto indicate decisioni:

. . . .
. . . .
. . . .

5. Il presente verbale, redatto in duplice esemplare, viene letto e firmato, seduta stante, in ciascun foglio dal presidente, dai componenti la commissione e dai rappresentanti di lista che ne avevano fatto richiesta.

Il primo esemplare viene allegato, assieme a tutti i documenti annessi, alla prima copia del verbale dell'ufficio elettorale circoscrizionale che viene rimesso alla commissione elettorale centrale. Il secondo esemplare viene allegato alla seconda copia del verbale dell'ufficio.

Presidente

Membri

Segretario

Rappresentanti di lista

(1) In caso di svolgimento contemporaneo di più elezioni il numero delle schede annullate deve essere distinto per ogni elezione.

ALLEGATO *H*
Mod. n. 6

ELEZION . . . DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE IN SENO . . . .
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Circoscrizione elettorale per gli uffici all'estero

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE PER GLI UFFICI ALL'ESTERO

Processo verbale delle determinazioni adottate sull'ammissibilità allo scrutinio delle schede contenute in plichi che appaiono essere stati manomessi.

L'anno millenovecento . . addì . . . del mese di . . . . . . alle ore . . . nella sala . . . . la commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero prende atto che dalla sezione n . . è stato rimesso il plico proveniente da . . . . che a giudizio del presidente della sezione appare essere stato manomesso.

La commissione (1) . . . .

La commissione pertanto delibera per l'ammissibilità allo scrutinio delle schede contenute nel plico in esame che sarà restituito al presidente della sezione per le operazioni di spoglio.

oppure: La commissione pertanto delibera per la non ammissibilità allo scrutinio delle schede contenute nel plico in esame e procede quindi all'apertura delle buste estraendone le schede che vengono riposte in apposita cassetta.

Le schede vengono immediatamente annullate senza essere aperte.

(2) Totale schede annullate n. . . .

Durante le operazioni sopra descritte sono sorti i seguenti incidenti su ciascun dei quali la commissione ha adottato le sotto indicate decisioni:

. . . .

Il presente verbale, redatto in duplice esemplare, viene letto e firmato, seduta stante, in ciascun foglio dal presidente, dai componenti la commissione e dai rappresentanti di lista che ne avevano fatto richiesta, alle ore . . .

Il primo esemplare viene allegato alla prima copia del verbale dell'ufficio elettorale circoscrizionale che viene rimesso alla commissione elettorale centrale. Il secondo esemplare viene rimesso immediatamente al presidente della sezione, unitamente a tutti i documenti annessi, per le operazioni di spoglio.

oppure: (3) Il primo esemplare viene allegato, assieme a tutti i documenti annessi, alla prima copia del verbale dell'ufficio elettorale circoscrizionale che viene rimesso alla commissione elettorale centrale. Il secondo esemplare viene allegato alla seconda copia del verbale dell'ufficio.

Presidente

Membri

Segretario

Rappresentanti di lista

(1) Deliberazione della commissione.
(2) In caso di svolgimento contemporaneo di più elezioni il numero delle schede annullate deve essere distinto per ogni elezione.
(3) Da utilizzarsi in caso di decisione sfavorevole sull'ammissibilità allo scrutinio.

(1537)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(8651026/7) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.